

## ALLEGATO A

### **Modalità per la concessione, erogazione e rendicontazione dei ristori per i danni subiti a veicoli di proprietà privata danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi dal 13 luglio 2023 al 6 agosto 2023. Revisione n. 1 del 20 marzo 2024.**

Art. 1	Finalità e risorse.....	2
Art. 2	Nesso di causalità e soggetti beneficiari.....	2
Art. 3	Veicoli ristorabili .....	2
Art. 4	Domande ammissibili.....	2
Art. 5	Spesa ammissibile, intensità e limiti del ristoro .....	3
Art. 6	Concessione del ristoro.....	4
Art. 7	Anticipazione del ristoro .....	4
Art. 8	Rendicontazione.....	4
Art. 9	Presentazione della rendicontazione.....	6
Art. 10	Annullamento, revoca e rideterminazione della concessione.....	7
Art. 11	Indennizzi assicurativi e contributi corrisposti da altro ente .....	7
Art. 12	Richieste in sede di istruttoria .....	7
Art. 13	Controlli e obblighi del beneficiario .....	8
Art. 14	Responsabile del procedimento.....	8
Art. 15	Trattamento dei dati personali.....	8
Art. 16	Pubblicazione, informazioni e contatti.....	8

## **Art. 1 Finalità e risorse**

1. Il presente documento definisce e integra, a seguito della Delibera della Giunta Regionale n. 1450 del 15 settembre 2023, allegato A e del decreto 18 settembre 2023, n. 839/PC/2023, dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile, le spese ammissibili, i limiti per il ristoro regionale e le modalità e criteri di concessione, erogazione e liquidazione del ristoro per danni ai veicoli di proprietà privata danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi dal 13 luglio 2023 al 6 agosto 2023.
2. L'Ente attuatore individuato per la gestione del procedimento contributivo è la Direzione centrale infrastrutture e territorio.
3. La dotazione finanziaria destinata al ristoro dei danni di che trattasi è pari a € 5.250.000,00.

## **Art. 2 Nesso di causalità e soggetti beneficiari**

1. Condizione necessaria per beneficiare dei ristori è la sussistenza del nesso di causalità diretto tra i danni subiti e gli eventi meteorologici occorsi dal 13 luglio 2023 al 6 agosto 2023 e la presentazione della domanda con le modalità ed entro i termini di cui alla delibera e al decreto sopra richiamati.
2. Possono beneficiare dei ristori esclusivamente le persone fisiche proprietarie o comproprietarie di veicoli, come in seguito definiti, danneggiati in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi dal 13 luglio 2023 al 6 agosto 2023 che, al momento dell'evento, erano residenti in Regione Friuli Venezia Giulia e che si trovavano con il proprio veicolo in uno dei comuni individuati, da ultimo, dal Decreto 736 del 22/08/2023 a firma dell'Assessore delegato alla protezione Civile.
3. Non sono ammesse a ristoro più domande di ristoro per lo stesso veicolo. In caso di più domande presentate per lo stesso veicolo, sarà ritenuta valida l'ultima presentata in ordine cronologico e le precedenti saranno oggetto di archiviazione.
4. Non sono ammesse domande per danni a veicoli presentate su altre linee contributive.
5. I ristori sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche e con indennizzi assicurativi a condizione che il loro cumulo non superi il 100% della spesa ritenuta ammissibile ovvero della spesa sostenuta e rendicontata, qualora inferiore.

## **Art. 3 Veicoli ristorabili**

1. Sono ristorabili esclusivamente le seguenti tipologie di VEICOLI:
  - a) AUTOVEICOLI:
    - le "autovetture", ai sensi dell'art. 54, comma 1, lett. a) CdS: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente.
  - b) MOTOVEICOLI:
    - "ciclomotori", ai sensi dell'art. 52, comma 1, lett. a) e b) CdS: veicoli a motore a due o tre ruote aventi motore di cilindrata non superiore a 50 cc, se termico, o avente potenza non superiore a 4.000 watt, se ad alimentazione elettrica, e capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 km/h.
    - "motoveicoli", ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett. a) CdS: veicoli a due ruote destinati al trasporto di persone, in numero non superiore a due compreso il conducente.

## **Art. 4 Domande ammissibili**

1. Sono ammissibili a ristoro:
  - a) le domande presentate dai soggetti di cui all'articolo 2 per i veicoli come definiti all'articolo 3 dichiarati RIPARABILI, per i quali il richiedente abbia valorizzato, nella sezione 5 "Quantificazione della spesa

(indicare importi comprensivi di IVA)", almeno UNA delle voci, sia riferite a "Spese già sostenute dopo il 13 luglio 2023", sia riferite a "Spese da sostenere":

- 1) Cristalli
- 2) Fanali
- 3) Specchietti retrovisori

I ristori non hanno alcuna finalità risarcitoria e pertanto il ripristino dei beni costituisce condizione per l'erogazione dei ristori stessi.

- b) le domande presentate dai soggetti di cui all'articolo 2 per i veicoli come definiti all'articolo 3 la cui riparazione sia stata dichiarata non economicamente conveniente.

## **Art. 5 Spesa ammissibile, intensità e limiti del ristoro**

1. La spesa ammissibile, l'intensità e i limiti del ristoro sono così determinati:

### A) VEICOLI DICHIARATI RIPARABILI IN SEDE DI DOMANDA:

1. Sulla base degli esiti della ricognizione dei danni e nel limite delle risorse disponibili, sono ristorabili le seguenti voci di spesa, purché dichiarate in sede di domanda nella sezione 5 "Quantificazione della spesa (indicare importi comprensivi di IVA)", spese già sostenute dopo il 13 luglio 2023 e/o spese da sostenere:

- a) Cristalli
- b) Fanali
- c) Specchietti retrovisori
- d) Supporto all'inserimento dell'istanza da parte dei professionisti – entro il limite di € 25,00.

2. La spesa ammissibile è determinata dalla somma delle voci di spesa di cui al punto 1.
3. Nessun ristoro viene riconosciuto per spese, dichiarate in sede di domanda e riferite alle voci di spesa di cui al punto 1, il cui importo complessivo sia inferiore a € 100,00.
4. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è considerata spesa ammissibile.
5. Il ristoro concedibile è determinato nella misura del 50% della spesa indicata nella sezione 5 della domanda presentata, per le voci di spesa di cui al punto 1, ad eccezione della voce di cui alla lett. d) che viene ristorata al 100% entro il limite di € 25,00. Il ristoro è comunque determinato fino ad un massimo di € 1.500,00.

### B) VEICOLI LA CUI RIPARAZIONE È STATA DICHIARATA IN SEDE DI DOMANDA NON ECONOMICAMENTE CONVENIENTE:

1. Sulla base degli esiti della ricognizione dei danni e nel limite delle risorse disponibili, è ristorabile il valore di stima ufficiale del veicolo così come quantificato, in sede di domanda, nella sezione 5 "Quantificazione della spesa (indicare importi comprensivi di IVA)" nonché la spesa dichiarata nella medesima sezione per il supporto all'inserimento delle istanze da parte dei professionisti, entro il limite di € 25,00.
2. La spesa ammissibile è determinata dalla somma delle voci di spesa di cui al punto 1.
3. Nessun ristoro viene riconosciuto per spese, dichiarate, in sede di domanda e riferite alla spesa di cui al punto 1, il cui importo complessivo sia inferiore a € 100,00.
4. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è considerata spesa ammissibile.
5. Il ristoro concedibile è determinato nella misura del 50% del predetto valore di stima del veicolo cui si aggiunge l'importo dichiarato per il supporto all'inserimento delle istanze da parte dei professionisti entro il limite di € 25,00. La stima del veicolo sarà definitivamente accertata, comunque entro il limite di cui al punto 1, in sede di rendiconto, come stabilito all'articolo 8 comma 1 lettera B) punto 4, al netto della vendita del veicolo o con l'aggiunta delle spese di rottamazione dello stesso. Il ristoro è comunque determinato fino ad un massimo di € 3.000,00.

2. Nessun ristoro viene altresì riconosciuto qualora gli interventi di riparazione o la vendita dei veicoli danneggiati siano effettuati:

- da o a favore di soggetti (ditte individuali, professionisti, persone fisiche) con i quali il richiedente abbia una relazione di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado;
  - da o a favore di società rispetto alle quali il richiedente abbia ruolo di socio o amministratore;
  - da o a favore di società i cui soci o amministratori abbiano una relazione di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado con il richiedente.
3. Sono escluse dal ristoro spese diverse rispetto a quelle individuate alle lettere A e B del presente articolo.
  4. In sede di concessione non si tiene conto dei dati comunicati in sede di domanda con riferimento agli indennizzi assicurativi presunti o già liquidati.

#### **Art. 6 Concessione del ristoro**

1. I provvedimenti di concessione dei ristori sono adottati dalla Direzione centrale Infrastrutture e Territorio, entro 180 giorni dalla data di approvazione delle presenti modalità attuative, in funzione dell'attuazione della necessaria istruttoria sulle domande presentate, anche con modalità automatizzate. Progressivamente, per le domande per le quali si rende necessario attivare il soccorso istruttorio o la verifica d'ufficio, si adotteranno i successivi provvedimenti di concessione solo a seguito di positiva conclusione della verifica di ammissibilità.
2. I provvedimenti di concessione saranno pubblicati sul sito istituzionale della Regione e la pubblicazione tiene luogo della comunicazione al singolo beneficiario. Gli adempimenti di registrazione degli impegni sul fondo fuori bilancio sono a cura della Protezione civile della Regione.
3. Ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990, prima della formale adozione del provvedimento negativo, l'ufficio regionale istruttore comunica agli istanti ogni motivo ostativo al riconoscimento del ristoro sulla base di quanto previsto dalle presenti modalità attuative.
4. Tutte le comunicazioni ai beneficiari, vista la numerosità delle domande pervenute e da istruire, potranno avvenire anche tramite procedure automatizzate all'indirizzo mail indicato in domanda, comprese quelle di revoca, rideterminazione e decadenza dal diritto al ristoro.
5. La pubblicazione sulla pagina internet dedicata di tutti i provvedimenti, compresa concessione, decadenza dal diritto al ristoro, revoca e rideterminazione, tiene luogo della comunicazione al singolo beneficiario.

#### **Art. 7 Anticipazione del ristoro**

1. Non è ammessa l'erogazione in via anticipata del ristoro. L'erogazione potrà avvenire solo previa rendicontazione ai sensi del successivo articolo 8.

#### **Art. 8 Rendicontazione**

1. La rendicontazione per i veicoli riparabili e per quelli la cui riparazione è stata dichiarata non economicamente conveniente è stabilita con le seguenti modalità:  
A) VEICOLI DICHIARATI RIPARABILI IN SEDE DI DOMANDA:
  1. Il beneficiario, per ciascuna domanda, presenta, entro il termine massimo di un anno dalla data di pubblicazione del provvedimento di concessione, la rendicontazione degli interventi di riparazione e delle relative spese, attraverso il sistema on line dedicato.
  2. Dovrà essere conservata a cura del beneficiario la seguente documentazione:
    - a) documentazione di spesa (scontrini fiscali parlanti e/o ricevute e/o fatture) unitamente ai dati dei mezzi di pagamento (quietanza del creditore, bonifici, scontrini, scontrini parlanti, o altro strumento di pagamento che ne consenta la tracciabilità), ivi inclusa l'eventuale documentazione giustificativa relativa alla spesa sostenuta per il supporto all'inserimento della domanda;

- b) eventuale attestazione a cura dell'assicurazione del riconoscimento e liquidazione dell'indennizzo assicurativo relativo alle sole voci di spesa ammissibili.
- 3. La documentazione giustificativa dovrà essere intestata al proprietario/comproprietario del veicolo ristorato ed essere riconducibile, per descrizione, agli interventi finanziati (voci di spesa di cui al punto 1, lett. A dell'articolo 5). Nel caso in cui il veicolo sia stato venduto, la documentazione giustificativa dovrà essere intestata al beneficiario del ristoro ovvero ad altro soggetto comproprietario del veicolo al momento della presentazione dell'istanza.
- 4. Ai sensi dell'articolo 54 della legge regionale 10/2023 la documentazione di cui al punto 3 può essere intestata e presentata anche dagli eredi.
- 5. In sede istruttoria, sulla base del rendiconto presentato, l'ufficio accerta definitivamente la quantificazione del ristoro nel seguente modo:
  - a) 50% delle spese sostenute relative alle voci ammissibili di cui alle lett. a), b) e c) del punto 1, lett. A comma 1 dell'articolo 5;
  - b) 100% delle spese sostenute di cui alla lett. d) del punto 1, lett. A comma 1 dell'articolo 5 entro il limite di € 25,00.
- 6. Qualora la somma delle voci di cui alle lett. a) e b) del punto 5 risultasse inferiore a € 100,00 il ristoro viene revocato; qualora la somma delle voci di cui agli stessi punti risultasse inferiore al ristoro concesso, ma non inferiore a € 100,00, lo stesso viene rideterminato secondo gli stessi parametri di cui alle lett. a) e b) del punto 5; diversamente il ristoro è confermato nella misura dell'importo già concesso, fermo restando quanto previsto dal punto 7.
- 7. Qualora l'importo del ristoro di cui al punto 5, sommato all'indennizzo assicurativo ricevuto per le voci di spesa ammissibili di cui al comma 1, lett. A dell'articolo 5, ecceda la spesa sostenuta ovvero la spesa ammissibile, se inferiore, il ristoro viene rideterminato fino alla concorrenza del 100% di tale spesa.

**B) VEICOLI LA CUI RIPARAZIONE È STATA DICHIARATA IN SEDE DI DOMANDA NON ECONOMICAMENTE CONVENIENTE:**

- 1. Il beneficiario, per ciascuna domanda, presenta, entro il termine massimo di un anno dalla data di pubblicazione del provvedimento di concessione, attraverso il sistema on line dedicato, la rendicontazione del ristoro concesso.
- 2. Dovrà essere conservata a cura del beneficiario la seguente documentazione:
  - a) in caso di rottamazione, documentazione della spesa per la rottamazione oltre alla quotazione del veicolo rottamato secondo Eurotax o equivalente documentazione attestante la quotazione;
  - b) in caso di vendita alla concessionaria o altro acquirente, documentazione di trasferimento della proprietà e dichiarazione dell'importo riconosciuto per l'auto venduta;
  - c) eventuale documentazione giustificativa relativa alla spesa sostenuta per il supporto all'inserimento della domanda;
  - d) attestazione a cura dell'assicurazione del riconoscimento e liquidazione dell'indennizzo assicurativo.
- 3. La documentazione dovrà essere intestata al beneficiario del ristoro ovvero ad altro soggetto comproprietario del veicolo al momento della presentazione dell'istanza.
- 4. In sede istruttoria, sulla base del rendiconto presentato, l'ufficio accerta la quantificazione del ristoro nel seguente modo:
  - a) 50% del valore di stima del veicolo al netto della cifra ricevuta a fronte della vendita oppure 50% del valore di stima del veicolo sommato alle spese di rottamazione dello stesso;
  - b) 100% delle spese sostenute di cui al punto 2, lett. B, comma 1 dell'articolo 5 entro il limite di € 25,00.
- 5. Qualora la somma delle voci di cui alle lett. a) e b) del punto 4 risultasse inferiore a € 100,00 il ristoro viene revocato; qualora la somma delle voci di cui alle stesse lettere risultasse inferiore al ristoro concesso, ma non inferiore a € 100,00, lo stesso viene rideterminato secondo gli stessi parametri di

cui alle lett. a) e b) del punto 4; diversamente il ristoro è confermato nella misura dell'importo già concesso, fermo restando quanto previsto dal punto 6.

6. Qualora l'importo del ristoro, sommato all'indennizzo assicurativo ricevuto per il veicolo danneggiato, ecceda la somma delle voci di cui alle lett. a) e b) del punto 4 ovvero la spesa ammissibile di cui all'articolo 5 comma 1 lettera b), se inferiore, il ristoro viene rideterminato fino alla concorrenza del 100% di tale importo.
2. La rendicontazione di cui al comma 1 viene presentata nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà (su modulo reso disponibile) e non vengono richiesti allegati.
3. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta l'ufficio istruttore ne dà comunicazione all'interessato, assegnando un termine massimo per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione, pena la revoca del ristoro.
4. La mancata presentazione della rendicontazione entro i termini di cui al comma 1 comporta la decadenza dal diritto al ristoro.
5. L'atto di approvazione della rendicontazione e di determinazione del ristoro liquidabile è adottato dalla Direzione centrale Infrastrutture e Territorio entro 180 giorni dalla data di presentazione della rendicontazione, fatte salve le sospensioni dei termini del procedimento, e trasmesso alla Protezione civile della Regione per la liquidazione, la registrazione contabile e l'erogazione a valere sulle risorse del fondo fuori bilancio.

**Art. 8-bis Rendicontazione in assenza dell'attestazione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera A), punto 2, lettera b)**

1. Qualora l'assicurazione non sia disponibile al rilascio della documentazione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera A), punto 2, lettera b), il beneficiario presenta l'attestazione a cura dell'assicurazione o altro documento probatorio equivalente del riconoscimento e liquidazione dell'intero indennizzo assicurativo ricevuto.
2. Nel caso di cui al comma 1, l'importo dell'indennizzo assicurativo relativo alle sole voci di spesa ammissibili è determinato d'ufficio in proporzione, considerando il rapporto tra l'importo riconosciuto quale spesa ammissibile di cui all'articolo 5, comma 1, lettera A), punto 1, lett. a), b) e c) e l'importo complessivo dichiarato in sede di domanda nella sezione 5 "Quantificazione della spesa (indicare importi comprensivi di IVA)", spese già sostenute dopo il 13 luglio 2023 e/o spese da sostenere, con esclusione degli importi dichiarati alla voce "Supporto all'inserimento delle istanze da parte dei professionisti".

**Art. 9 Presentazione della rendicontazione**

1. Il modulo di presentazione della rendicontazione è compilato e presentato alla Direzione Infrastrutture e Territorio esclusivamente per via telematica tramite il sistema on line dedicato e secondo le modalità riportate nelle linee guida pubblicate sul sito istituzionale.
2. I soggetti beneficiari di cui all'articolo 2 presentano la rendicontazione del ristoro esclusivamente "on line", a pena di inammissibilità, attraverso il sistema "ISTANZE ON LINE" (di seguito IOL) con un Login FVG di tipo Avanzato (smart card o business key usb che ottemperano allo standard Carta Nazionale dei Servizi e PIN, per esempio la Carta Regionale dei Servizi dopo la sua attivazione) oppure SPID di livello 2 (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Si ricorda che lo SPID si acquisisce presso uno dei fornitori autorizzati (seguendo le istruzioni riportate alla pagina internet <https://www.spid.gov.it/richiedi-spid>).
3. La rendicontazione si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento di eventuali allegati, all'atto della convalida finale. Ai fini del rispetto del termine di presentazione, fa fede la data e l'ora di convalida finale effettuata tramite il sistema.

4. È richiesta la compilazione di tutti i campi obbligatori indicati in rendiconto, la cui assenza viene automaticamente segnalata dal sistema informatico.
5. Le rendicontazioni per cui non è stata portata a termine la procedura d'invio, attestata dalla ricezione della mail di conferma, non vengono esaminate.
6. Non saranno accettati né esaminati rendiconti pervenuti con modalità o formati differenti da quanto previsto nel presente allegato.
7. L'inoltro della rendicontazione è a completo ed esclusivo rischio del richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi informatici o di altra natura o per qualsiasi altro motivo non imputabile all'Amministrazione stessa, non risulti possibile la trasmissione della stessa.

#### **Art. 10 Annullamento, revoca e rideterminazione della concessione**

1. Il provvedimento di concessione del ristoro è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di illegittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.
2. Il provvedimento di concessione è revocato a seguito della decadenza dal diritto al ristoro per inadempimento o rinuncia del beneficiario.
3. Il ristoro è rideterminato in tutti i casi previsti dal presente Allegato compreso quello in cui la predetta rideterminazione sia conseguente all'eventuale indennizzo assicurativo riconosciuto successivamente alla rendicontazione.
4. Nei casi di cui ai precedenti punti è richiesta, entro il termine stabilito, la restituzione totale o parziale delle somme erogate maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dalla data delle erogazioni sino alla data della effettiva restituzione, ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000.
5. I provvedimenti di annullamento, revoca o rideterminazione sono adottati entro il termine di 180 giorni, decorrenti dalla data in cui il responsabile del procedimento abbia notizia del fatto dal quale sorge l'obbligo di provvedere.

#### **Art. 11 Indennizzi assicurativi e contributi corrisposti da altro ente**

1. Eventuali indennizzi o contributi, riferiti alle spese ammissibili, percepiti successivamente alla rendicontazione del ristoro dovranno essere comunicati senza ritardo agli uffici istruttori della Direzione centrale Infrastrutture e Territorio, inviando la relativa documentazione alla pec territorio@certregione.fvg.it, ai fini della rideterminazione del ristoro ai sensi dell'articolo 8 e del conseguente recupero per la parte eccedente, secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.

#### **Art. 12 Richieste in sede di istruttoria**

1. La Regione si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti ed integrazioni qualora si rendessero necessari, unicamente all'indirizzo mail o pec indicato dal beneficiario in sede di domanda, anche con modalità automatizzate, fissando i termini per la risposta.
2. La mancata risposta del soggetto richiedente entro il termine stabilito comporta la decadenza dal diritto al ristoro.

### **Art. 13 Controlli e obblighi del beneficiario**

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, la Regione si riserva di effettuare controlli su almeno il 5% delle rendicontazioni con richiesta di caricamento a portale dei documenti già dichiarati in sede di rendiconto, entro il termine fissato pena la revoca del ristoro.
2. Ai sensi dell'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal citato testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
3. Il beneficiario del ristoro regionale si impegna a conservare ed esibire tutta la documentazione indicata all'articolo 8 per un periodo non inferiore a tre anni decorrente dalla data del decreto di liquidazione ed erogazione dell'incentivo.
4. Nel caso in cui venisse accertata l'irregolarità o venisse accertata la mancata corrispondenza tra quanto dichiarato in domanda o documentato in sede di controllo, la Regione dichiarerà la decadenza dal diritto al ristoro con obbligo di restituzione della somma erogata nonché degli interessi calcolati secondo quanto previsto dall'articolo 49 della L.R. 7/2000, decorrenti dalla data dell'erogazione dell'incentivo stesso.
5. Ai fini dei controlli di cui al presente articolo, la Regione comunicherà al beneficiario le modalità per il caricamento della documentazione elencata all'articolo 9, "on line" attraverso il sistema "comunicazione ONLINE" (IOL).
6. I beneficiari hanno l'obbligo di rispettare le condizioni poste nel bando e previste dalla normativa vigente per la realizzazione degli interventi.

### **Art. 14 Responsabile del procedimento**

1. Il Responsabile del procedimento è indicato alla pagina internet: <https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVFG/infrastrutture-lavori-pubblici/lavori-pubblici/edilizia/FOGLIA6/>.

### **Art. 15 Trattamento dei dati personali**

1. Con riferimento al D.Lgs. n. 196/2003 come modificato con D. Lgs. 101/2018, in attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, l'informativa aggiornata inerente il trattamento dei dati personali è pubblicata alla pagina internet: <https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVFG/infrastrutture-lavori-pubblici/lavori-pubblici/edilizia/FOGLIA6/>.

### **Art. 16 Pubblicazione, informazioni e contatti**

1. Il presente documento è reperibile sul sito web della Regione, all'indirizzo <https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVFG/infrastrutture-lavori-pubblici/lavori-pubblici/edilizia/FOGLIA6/> ove sono indicati nominativi e contatti utili per eventuali ulteriori informazioni.